SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 aprile 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mates Zlat Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03532)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Brandibur Petcu Delia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03533)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Verman Mirel, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03534)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Falcao De Almeida Lilian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03535)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Caverzan Maria Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03536)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kerber Goncalves Thanie, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03537)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martins Ramos Pinto Adriana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03538)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Axinte Tuşcu Mihaela Vanda, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03539)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodrigues Gomes Dos Santos Viviane, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03540)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rogozanu Ana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03541)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pitu Simona, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03542)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Epure Mirela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03543)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nanea Mirela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03544)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Roman Lucian Vasile, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03545)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Obreja Viorica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03546)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pantea Ofrim Ioana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03547)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Balan Alexandru, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03548)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Covaliu Tudur Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03549)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tari Grigore Iuliana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03550)*

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fufezan Suciu Alina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03551)*

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Leuca Cristina Marinela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03552)*

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Diza Nilce Ferraz Gonçalves, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03553)*

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Julia Noguera Cerón, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03554)*

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Carmen Beltran Lopez, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03555)*

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Cafaggi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03556)*

DECRETO 28 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Elmar Unterleitner, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03557)*

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Păun Mariana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03559)*

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Colis Popescu Valentina Irina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03560)*

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru Raluca Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03561)*

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Putanu Burghelea Elena Irina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03562)*

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Esther Martinez Garcia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03563)*

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Christine Ursula Hostettler, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03564)*

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rebeca Regatero Pons, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03565)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Mirela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03558)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paun Irina Ionica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03566)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iovu Mihai Lacramioara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03567)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Duluta Florin Iulian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03568)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Halasi Eva, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03569)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghervasa Elena Loredana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03570)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Macarie Cecilia Andreea, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03571)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Furnea Rodica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03572)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Davida Simona, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03573)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Buduc Danut, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03574)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Porumb Irina Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03575)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Banu Valentina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03576)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Mirela Georgeta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03577)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalcea Mirela Cosmina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03578)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gheorghe Daniela Nicoleta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03579)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ruba Bogdanel Nicu, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03580)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Agavriloaei Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03581)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Duta Constantin Iuliana Florentina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03582)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Capota Ruxanda Mirela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03583)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Schiopu Maria Simona, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03584)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mogilska Beata Dorota, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03585)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Şoldoiu Elena Carmen, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03586)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Milusheva Boyka Borisova, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03587)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Gjoleka Drini, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03588)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Gjeci Fatjon, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03589)*

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Jance Thimi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03589-bis)*

DECRETO 4 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Enea Selfi Zano, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03590)*

DECRETO 4 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Postolli Erget Maksim, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03591)*

DECRETO 4 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavlovschi Zagorodnii Natalia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03592)*

DECRETO 4 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Muharemaj Plaku Adelina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03593)*

DECRETO 4 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Buli Albano, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03594)*

DECRETO 4 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chicicov Mariana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03595)*

DECRETO 4 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ardian Agim Koshi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03596)*

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragan Elena Geanina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03597)*

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Csaki Schiopu Lenuta Vioara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03598)*

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumea Cretu Monica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03599)*

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Borda Stelman Vda De Rivera Marleni Doris, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03600)*

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Torres Montoya Maria Margarita, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03601)*

DECRETO 11 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pezzani Silva Andrea, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03602)*

DECRETO 11 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Huarachi Ramos Marleny, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03603)*

DECRETO 11 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thaikkattil Lonappan Flower, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03604)*

DECRETO 11 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Vargas Tito Severo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03605)*

DECRETO 11 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lema Tipantasig Pilar Del Rocio, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03606)*

DECRETO 11 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mandumpal Thomas Lincy, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03607)*

DECRETO 11 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra George Anuji, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03608)*

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Belenciuc Aliona, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03609)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Luca Andrei Eduard, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03610)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Grijac Mariana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03611)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moisa Ramona Marinela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03612)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Taranu Iota Ramona Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03613)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Morar Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03614)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Onofrei - Ionita Elena Mirabela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03615)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lasconi Antonela Dorina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03616)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iordache Simona, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03617)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marinuc Iuliana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03618)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lovin Nicoleta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03619)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Necula Rodica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03620)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrascu - Moise Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03621)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sosa Pagaza Melva Nelly, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03622)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moreno Martinez Soraya Katherine, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03623)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Nasuescu Robert Gabriel, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03624)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giurca Gabriela Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03625)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Morales Caballero Lourdes Yobana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03630)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Paszkiewicz Agnieszka Edyta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03631)*

DECRETO 9 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Minovska Monika Aleksandrova, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03633)*

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciotir Alina Mariana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03626)*

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Neagu Ungureanu Dorina Tatiana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03627)*

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Romila Violeta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03628)*

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marginean Simona Daniela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03629)*

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Casapu Lidia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03632)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clorexidina Pierre Fabre Pharma» *(09A04256)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluvastatina Sandoz» *(09A04257)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina Mylan Generics Italia» *(09A04258)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Felodipina Sandoz» *(09A04259)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Felopidina Hexal» *(09A04260)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Felopidina Winthrop» *(09A04261)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Felodipina Mylan Generics» *(09A04262)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Felodipina Ratiopharm» *(09A04263)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Relestat» *(09A04264)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Citalopram Mylan Generics» *(09A04265)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clarover» *(09A04266)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Hexvix» *(09A04267)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Requip» *(09A04268)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Adartrel» *(09A04269)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Elontril» *(09A04270)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Eurogenerici» *(09A04271)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Copaxone» *(09A04272)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yasmin» *(09A04273)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xeomin» *(09A04274)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vesiker» *(09A04275)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Trinsio» *(09A04276)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Astrif» *(09A04277)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Enapren» *(09A04278)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Converten» *(09A04279)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Citalopram EG» *(09A04280)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Timogel» *(09A04281)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE DEI CONTI

DECRETO 22 aprile 2009.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/2013.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/2013;

Considerato che le operazioni di voto sono state fissate per mercoledì 6 maggio 2009, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, e giovedì 7 maggio 2009, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, presso la sede centrale della Corte dei conti in Roma, nel pieno rispetto del tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 11, comma 10, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Vista la propria lettera in data 20 aprile 2009, con la quale, nel dare ampia informazione interna circa lo svolgimento delle predette elezioni, i magistrati preposti agli organi giurisdizionali e di controllo della Corte sono stati invitati a segnalare, entro le ore 14:00 del 23 aprile 2009, eventuali udienze, adunanze pubbliche o camere di consiglio, già fissate alla data del 7 aprile, che, non risultando anticipabili o procrastinabili, potrebbero impedire l'esercizio del diritto di elettorato attivo ai magistrati chiamati a parteciparvi;

Vista la nota in data 21 aprile 2009 con cui il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha comunicato l'impedimento oggettivo di alcuni magistrati della Sezione medesima a partecipare alle operazioni di voto nei giorni 6 e 7 maggio 2009, in quanto impegnati, per entrambi i giorni, in udienze pubbliche non anticipabili, né procrastinabili;

Ritenuto di dover, in ogni caso, garantire a tutti i magistrati l'incondizionata possibilità di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo;

Considerato che l'esigenza citata appare prioritaria rispetto all'interpretazione letterale del menzionato articolo 11, comma 10, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, potendosi quindi ritenere che il termine "indice" sia riferibile al solo atto con cui si bandiscono le elezioni e non anche al loro effettivo svolgimento;

Ritenuto di poter trarre ispirazione, in via di interpretazione analogica, dalle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, seppur non richiamate per il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/2013, precedentemente indette e fissate, con il decreto presidenziale 7 aprile 2009 citato in premessa, per mercoledì 6 maggio 2009 e giovedì 7 maggio 2009, sono procrastinate a sabato 9 maggio 2009, dalle ore 09:00 alle ore 21:00, e domenica 10 maggio 2009, dalle ore 09:00 alle ore 15:00, stesso luogo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il Presidente: LAZZARO

09A04682

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Judith Rosario Bazan Hilares, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Judith Rosario Bazan Hilares ha chiesto il riconoscimento del titolo Licenciada en Tecnologia Medica - Area: Terapia Fisica y Rehabilitacion» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Licenciada en Tecnologia Medica - Area: Terapia Fisica y Rehabilitacion» rilasciato in data 14 marzo 2005 dalla «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» sita a Lima (Perù), alla sig.ra Judith Rosario Bazan Hilares, nata a Lima (Perù) il 17 ottobre 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Judith Rosario Bazan Hilares è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04518

DECRETO 24 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodica Cojoca, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rodica Cojoca nata a Cahul (Moldavia) il giorno 4 giugno 1973, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā rilasciato in data 3 febbraio 1997 con il n. 174 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza dell'8 ottobre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rodica Cojoca ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Specialist în specialitatea Obstetrica - ginecologie rilasciato in data 27 giugno 2002 con il n. 8093 dal Ministerul Sănătății - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală rilasciato in data 3 febbraio 1997 con il n. 174 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - dalla sig.ra Rodica Cojoca, nata a Cahul (Moldavia) il giorno 4 giugno 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Rodica Cojoca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Specialist în specialitatea Obstetrica- ginecologie rilasciato dal Ministerul Sănătății - Romania - in data 27 giugno 2002 con il n. 8093 dalla sig.ra Rodica Cojoca, nata a Cahul (Moldavia) il giorno 4 giugno 1973, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 4.

La sig.ra Rodica Cojoca, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04596

DECRETO 27 marzo 2009.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge n. 244/2007, del trattamento di mobilità per gli ex dipendenti della società Ente parco nazionale del Pollino (Duemila SPA). (Decreto n. 45504).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'accordo intervenuto in data 16 giugno 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro pro-tempore, con il quale è stata concordata la proroga del trattamento di mobilità in favore degli ex dipendenti della società Ente parco nazionale del Pollino (Duemila SPA), per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro – a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e suc-

cessive modificazioni – previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, così come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 16 giugno 2008, in favore di un numero massimo di 235 ex dipendenti della società Ente parco nazionale del Pollino (Duemila SPA), i cui nominativi sono indicati nell'elenco di seguito allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 42532 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.448.078,62.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 2.

L'onere complessivo pari ad euro 3.448.078,62 graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A04598

DECRETO 6 aprile 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Scenic».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e

2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 22 febbraio 2008, dall'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato SCENIC contenente le sostanze attive fluoxastrobin, protioconazolo, tebuconazolo;

Visto il decreto del 1° agosto 2008 di inclusione delle sostanze attive fluoxastrobin e protioconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 luglio 2018, in attuazione della direttiva 2008/44/CE della Commissione del 4 aprile 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 dicembre 2008 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'iscrizione delle sostanze attive fluoxastrobin e protioconazolo nell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 194/1995, fatto salvo l'esito della valutazione comunitaria delle ulteriori prove ed informazioni richieste per le sostanze attive sopraccitate e i successivi adeguamenti alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 29 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 24 gennaio 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto fino al 31 luglio 2018, l'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SCENIC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'esito della valutazione comunitaria delle ulteriori prove ed informazioni richieste per le sostanze attive fluoxastrobin, protioconazolo e i successivi adeguamenti alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri -25-100-200-500-1000.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer CropScience S.r.l. in Filago (Bergamo); Torre S.r.l. in Montalcino-Torrenieri (Siena); IRCA Service Spa in Fornovo San Giovanni (Bergamo); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13383.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SCENIC®

FUNGICIDA SISTEMICO PER LA CONCIA DELLE SEMENTI DI FRUMENTO E ORZO
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

SCENIC®

COMPOSIZIONE
100 g di Scenic contengono:
3,35 g di protioconazolo puro (37,5 g/l)
3,35 g di fluoxastrobin puro (37,5 g/l)
0,45 g di tebuconazolo puro (5 g/l)
coformulanti quanto basta a 100 g

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130, Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania);
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);
Torre S.r.l. – Montalcino - Torrenieri (SI);
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Contenuto netto: litri 25, 100, 200(*), 500(*), 1000(*)
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 3,35 % protioconazolo puro, 3,35 % di fluoxastrobin puro, 0,45 % di tebuconazolo puro le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Protioconazolo: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Fluoxastrobin: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Tebuconazolo: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Consultare un Centro Antiveleni.

L'utilizzo di SCENIC è consentito solo presso aziende sementiere specializzate.

ATTENZIONE: indossare indumenti protettivi adeguati (tuta standard e guanti) durante l'espletamento delle attività di concia, calibratura e pulizia dell'impianto e durante l'imballaggio delle sementi trattate.
Le aziende utilizzatrici del prodotto devono segnalare il trattamento effettuato sulle sementi e indicare l'impiego di dispositivi di protezione individuale (tuta standard e guanti) da parte degli addetti alla semina sia durante il carico della macchina seminatrice che nelle operazioni successive.

ISTRUZIONI PER L'USO
Scenic può essere utilizzato per il trattamento dei semi di frumento (tenero e duro) e orzo.
Frumento (tenero e duro): alla dose da 100 a 150 ml per 100 kg di seme è efficace contro gli agenti causali del mal del piede (*Fusarium graminearum*, *Fusarium avenaceum*, *Microdochium nivale*, *Bipolaris sorokiniana*) e del carbone (*Ustilago nuda f. sp. tritici*).
Orzo: alla dose di 100 ml per 100 kg di seme è efficace contro gli agenti causali della maculatura bruna (*Helminthosporium sativum*), della striatura bruna (*Pyrenophora graminea*) e del carbone volante (*Ustilago nuda f. sp. hordei*).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente per gli usi autorizzati: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dell'umidità.

(*) Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

® Marchio registrato **18.03.09**

09A04597

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Francesco Abbate delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Francesco Abbate, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Francesco Abbate, cittadino italiano, nato a Napoli in data 29 maggio 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04512

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Monica Riccio delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Monica Riccio, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Monica Riccio, cittadina italiana, nata a Napoli in data 31 agosto1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04517

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Eszter Lencsés delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof. ssa Eszter Lencsés;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione Diploma universitario denominato «Kitüntetéses Oklevel» conseguito in data 15 giugno 1991 presso la scuola superiore di musica «Liszt Ferenc» di Debrecen (Ungheria);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana livello C2 Celi 5 doc rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale diploma universitario denominato «Kitüntetéses Oklevel» conseguito in data 15 giugno 1991 presso la scuola superiore di musica statale «Liszt Ferenc» di Debrecen (Ungheria), posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Eszter Lencsés, nata a Esztergom (Ungheria) l'8 giugno 1967, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A Strumento musicale (Chitarra) nella scuola media a indirizzo musicale.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04519

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2009.

Modifica degli allegati I, II, III e IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006, recante modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto

ministeriale 12 aprile 2006, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, recante modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 2008/64/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 2008/64/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 214 anzidetto;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 4 novembre 2008;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati I, II, III e IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati come segue:

1) l'allegato I è modificato come segue:

a) il punto 3, della lettera *a)*, della sezione II, della parte A, è soppresso;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) la sezione II, parte A, è modificata come segue:

i) nella lettera *a)*, dopo il punto 6.1 è inserito il seguente punto 6.2:

«6.2. *Heliothis armigera* (Hübner) Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul, *Dianthus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle *Solanaceae*, destinati alla piantagione, ad eccezioni delle sementi»;

ii) nella lettera *c)*, il punto 2 è soppresso;

b) la parte B è modificata come segue:

i) nella lettera *a)*, il punto 10 è soppresso;

ii) nel punto 2 della lettera *b)* il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna), P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iii) nel punto 1 della lettera *d)* il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)»;

3) la parte B dell'allegato III è modificata come segue:

a) nel punto 1 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

b) nel punto 2 il testo nella seconda colonna, zone protette, è sostituito dal seguente:

«E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di

Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

4) l'allegato IV è modificato come segue:

a) la parte A è modificata come segue:

i) nel punto 27.1 della sezione I, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «*Heliothis armigera* Hübner» è sostituito da «Helicoverpa armigera (Hübner)»;

ii) nel punto 20 della sezione II, nella seconda colonna, requisiti particolari, il termine «*Heliothis armigera* Hübner» è sostituito da «*Helicoverpa armigera* (Hübner)»;

b) la parte B è modificata come segue:

i) il punto 17 è soppresso;

ii) il punto 21 è modificato come segue:

- nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto *c)* è sostituito dal seguente: «*c)* che i vegetali sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»,

- il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente: «E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iii) il punto 21.3 è modificato come segue:

- nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto *b)* è sostituito dal seguente: «*b)* sono originari di uno dei seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»;

- il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente: «E, EE, F (Corsica), IRL, I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia di Rovigo, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria e Vienna)], P, SI (ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Notranjska e Maribor), SK [(ad eccezione dei comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;

iv) il punto 31 è modificato come segue:

- il testo nella terza colonna, zone protette, è sostituito dal seguente: «EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 187

09A04513

DECRETO 2 aprile 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli di Parma per la DOC «Colli di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 07 ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Parma» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 66373 del 04 dicembre 2003 con il quale veniva conferito al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli di Parma l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli di Parma»;

Vista la nota prot. 4384 del 01 agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli di Parma, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli di Parma sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 12 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Emilia Romagna;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli di Parma e il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 dicembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli di Parma istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:
Art. 1

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli di Parma con sede in Parma (PR), Via Verdi, 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Colli di Parma», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli di Parma autorizzato, di seguito denominato "Organismo di Controllo autorizzato", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'articolo 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04491

DECRETO 2 aprile 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio di tutela Valcalepio per la DOC «Valcalepio».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valcalepio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2007 con il quale veniva conferito al Consorzio di tutela Valcalepio l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Valcalepio»;

Vista la nota prot. 4384 del 01 agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio di tutela Valcalepio, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio di tutela Valcalepio sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 11 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela Valcalepio e il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 11 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela Valcalepio istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio di tutela Valcalepio con sede in S. Paolo d'Argon (BG), Via Bergamo, 10 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Valcalepio», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2

1. Il Consorzio di tutela Valcalepio autorizzato, di seguito denominato "Organismo di Controllo autorizzato", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'articolo 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04492

DECRETO 2 aprile 2009.

Conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOCG «Roero» e per le DOC «Colline Saluzzesi», «Dolcetto d'Alba» e «Nebbiolo d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 07 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Roero» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colline Saluzzesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 06 luglio 1974 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 27 maggio 1970 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Nebbiolo d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. n. 19949/DA1106 del 06 agosto 2008 della Direzione agricoltura, Settore sviluppo delle produzioni vegetali della Regione Piemonte con la quale veniva individuato il Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero con sede in Ampelion – Alba (CN), Corso Enotria 2/C, quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citato;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 27 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e della Regione Piemonte;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, e il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 27 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero con sede in Ampelion – Alba (CN), Corso Enotria 2/C, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Roero» e per le DOC «Colline Saluzzesi», «Dolcetto d'Alba» e «Nebbiolo d'Alba», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2

1. Il Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero autorizzato, di seguito denominato "Organismo di Controllo autorizzato", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC «Dolcetto d'Alba» e «Nebbiolo d'Alba», le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

e) per la DOC «Colline Saluzzesi», le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo medesimo, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04493

DECRETO 2 aprile 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero per le DOCG «Barbaresco», «Barolo» e «Dolcetto di Dogliani Superiore» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani», «Langhe» e «Verduno di Pelaverga» o «Verduno».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2007 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 01 luglio 1980 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barolo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 06 luglio 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dolcetto di Dogliani Superiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 27 maggio 1970 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 06 luglio 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto delle Langhe Monregalesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2006 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Langhe» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2007 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Verduno di Pelaverga» o «Verduno» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti ministeriali 06 maggio 2004 con i quali sono stati conferiti al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero gli incarichi a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per le DOCG «Barbaresco» e «Barolo» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani», «Langhe» e «Verduno di Pelaverga» o «Verduno»;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2007 recante l'integrazione del decreto 06 novembre 2007, concernente l'abrogazione del decreto 01 agosto 2005, recante la sospensione dei decreti 06 maggio 2004 relativi al conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, langhe e Roero dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le relative DOC, al fine di estendere le predette funzioni di controllo al vino DOCG «Dolcetto di Dogliani Superiore», ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante l'adeguamento del piano dei controlli delle DOCG «Barolo» e «Barbaresco», ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2007;

Vista la nota prot. 4384 del 01 agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i piani di controllo e i tariffari presentati dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 27 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Piemonte;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero e il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 27 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero con sede in Ampelion – Alba (CN), Corso Enotria 2/C, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOCG «Barbaresco», «Barolo» e «Dolcetto di Dogliani Superiore» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani», «Langhe» e «Verduno di Pelaverga» o «Verduno», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2

1. Il Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero autorizzato, di seguito denominato "Organismo di Controllo autorizzato", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOCG e delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'articolo 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'articolo 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04494

DECRETO 7 aprile 2009.

Conferma al Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, in Ampelion, costituito per la tutela dei vini a DOCG «Barolo» e «Barbaresco» e dei vini a DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto di Diano d'Alba», «Dolcetto di Dogliani», «Dolcetto delle Langhe Monregalesi», «Langhe» e «Verduno Pelaverga», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

VISTO il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il decreto ministeriale 21.05.2003 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, con sede in Ampelion (Alba) – Corso Enotria, n.2c, costituito per la tutela dei vini a DOCG "Barolo" e "Barbaresco" e dei vini a DOC "Barbera d'Alba", "Dolcetto di Diano d'Alba","Dolcetto di Dogliani", "Dolcetto delle Langhe Monregalesi", "Langhe" e "Verduno Pelaverga", e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

VISTO il decreto ministeriale 30.12.2003, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG dei vini "Barolo" e "Barbaresco" e della DOC dei vini "Barbera d'Alba", "Dolcetto di Diano d'Alba","Dolcetto di Dogliani", "Dolcetto delle Langhe Monregalesi", "Langhe" e "Verduno Pelaverga";

VISTA la nota ministeriale n.0006685 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/92 e all'art. 3 del D.M. 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

VISTA la nota presentata in data 16.03.2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

CONSIDERATO che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 21.05.2003 e 30.12.2003, per un triennio a far data dal presente decreto;

DECRETA

Art. 1

1. E' confermato al Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, con sede in Ampelion (Alba) – Corso Enotria, n.2c, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOCG dei vini "Barolo" e "Barbaresco" e della DOC dei vini "Barbera d'Alba", "Dolcetto di Diano d'Alba","Dolcetto di Dogliani", "Dolcetto delle Langhe Monregalesi", "Langhe" e "Verduno Pelaverga", conferito rispettivamente con i decreti ministeriali 21.05.2003 e 30.12.2003 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A04496

DECRETO 7 aprile 2009.

Conferma al Consorzio Tutela Valcalepio, in S. Paolo d'Argon, costituito per la tutela dei vini a DOC «Valcalepio» e dei vini a IGT «Bergamasca», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

VISTO il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il decreto ministeriale 13.09.2000 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio Tutela Valcalepio, con sede in S. Paolo d'Argon (BG) – Via Bergamo, n.10, costituito per la tutela dei vini a DOC "Valcalepio" e dei vini a IGT "Bergamasca", e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine;

VISTO il decreto ministeriale 04.11.2002, concernente il conferimento al sopra citato Consorzio Tutela Valcalepio, dell'incarico a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOC dei vini "Valcalepio" e della IGT dei vini "Bergamasca";

VISTA la nota ministeriale n.0006692 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui ai richiamati decreti, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/92 e all'art. 3 del D.M. 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

VISTE la note presentate in data 29.01.2009 e 16.03.2009, con la quali il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

CONSIDERATO che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio Tutela Valcalepio, i requisiti per confermare l'incarico di cui ai citati decreti ministeriali 13.09.2000 e 04.11.2002, per un triennio a far data dal presente decreto;

D E C R E T A

Art. 1

1. E' confermato al Consorzio Tutela Valcalepio, con sede in S. Paolo d'Argon (BG) – Via Bergamo, n.10, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della della DOC dei vini "Valcalepio" e della IGT dei vini "Bergamasca", conferito rispettivamente con i decreti ministeriali 13.09.2000 e 04.11.2002 richiamati nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio Tutela Valcalepio, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A04495

DECRETO 8 aprile 2009.

Cancellazione dell'organismo denominato «ANCCP S.r.l.» dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'articolo 14, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.128, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa

Visto il decreto 27 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale n. 192 del 17 agosto 2004) con il quale l'organismo denominato ANCCP S.r.l. con sede in Milano, Via Rombon n.11 è stato iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 53, comma 7 della legge 24 aprile 1998, n.128 come sostituito dall'art.14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Vista la comunicazione del 10 marzo 2009 con la quale ANCCP S.r.l. chiede la cancellazione dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art.14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di cancellazione dell'organismo ANCCP S.r.l. dal predetto elenco;

D E C R E T A :

Articolo unico

L'organismo denominato ANCCP S.r.l. con sede in Milano, Via Rombon n.11, è cancellato dall'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) previsto dall'art.14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04497

DECRETO 8 aprile 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «CertiProDop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salva Cremasco» per la quale è stata inviata istanza di registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione "Salva Cremasco" ai sensi dell'art.5 del Reg. (CE) 510/06;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Consorzio Tutela Salva Cremasco prot.n.09/07 del 15 febbraio 2007, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione "Salva Cremasco" l'organismo denominato "CertiProDop S.r.l."

Considerato che l'organismo “CertiProDop S.r.l.” ha predisposto il piano di controllo per la denominazione “Salva Cremasco” conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 17 marzo 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

D E C R E T A:

Art. 1

L'organismo denominato "CertiProDop S.r.l." con sede in Crema, Via del Macello n. 26 , è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione "Salva Cremasco".

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "CertiProDop S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

L'organismo "CertiProDop S.r.l." non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, e modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Salva Cremasco", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo "CertiProDop S.r.l" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo "CertiProDop S.r.l" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Salva Cremasco" , venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione "Salva Cremasco" da parte dell'organismo comunitario.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo "CertiProDop S.r.l" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5

L'organismo "CertiProDop S.r.l" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Salva Cremasco" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6

L'organismo "CertiProDop S.r.l" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione "Salva Cremasco" rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lombardia.

Art. 7

L'organismo "CertiProDop S.r.l" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04498

DECRETO 8 aprile 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - SpA» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1856 del 26 ottobre 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Lardo di Colonnata";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006, con il quale l'organismo "Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare – SpA" con sede in Roma, Piazza Marconi n.25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Lardo di Colonnata";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 10 aprile 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che l'Associazione Tutela Lardo di Colonnata, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Lardo di Colonnata" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 aprile 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare – SpA" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

D E C R E T A:

Articolo 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Agroqualità – Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare – SpA", con decreto 10 aprile 2006, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Lardo di Colonnata", registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1856 del 26 ottobre 2004, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Articolo 2

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 aprile 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04499

DECRETO 8 aprile 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Jambon de Bosses";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006, con il quale l'organismo "Istituto Nord Est Qualità – INEQ" con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n. 71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Jambon de Bosses";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 10 aprile 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la Cooperativa Tybias Baucii Soc. Coop. pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l’organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell’autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l’efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta “Valle d’Aosta Jambon de Bosses” anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l’autorizzazione all’eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell’autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 aprile 2006, fino all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo denominato “Istituto Nord Est Qualità – INEQ” oppure all’eventuale nuovo organismo di controllo;

D E C R E T A:

Articolo 1

L’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato “Istituto Nord Est Qualità – INEQ”, con decreto 10 aprile 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta “Valle d’Aosta Jambon de Bosses”, registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996, è prorogata fino all’emanazione del decreto di rinnovo dell’autorizzazione all’organismo stesso oppure all’eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Articolo 2

Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 aprile 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04500

DECRETO 8 aprile 2009.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiquality Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Laghi Lombardi";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2008, con il quale l'organismo "Certiquality Srl" con sede in Milano, Via Gaetano Giardino n.4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Laghi Lombardi";

Considerato che la validità della predetta autorizzazione è stata fissata dal citato decreto fino al 12 aprile 2009;

Considerato che il Consorzio Tutela Olio Extravergine di Oliva DOP Laghi Lombardi, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Laghi Lombardi" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "Certiquality Srl" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

D E C R E T A:

Articolo 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Certiquality Srl", con decreto 21 dicembre 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Laghi Lombardi", registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Articolo 2

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 dicembre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04501

DECRETO 8 aprile 2009.

Modifica del decreto 29 marzo 2007 di autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela di Valtellina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006 e successivamente modificata con decreto 28 gennaio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto 30 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n.289 del 13 dicembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Mela di Valtellina" per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 29 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n.84 dell'11 aprile 2007, di autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli sulla denominazione "Mela di Valtellina", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 30 novembre 2006;

Visto il decreto 28 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 37 del 14 febbraio 2009, che modifica il decreto 30 novembre 2006 e riferito alla denominazione "Mela di Valtellina", il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione nella versione trasmessa ai Servizi della Commissione europea con nota n. 709 del 19 gennaio 2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art.14 della legge 21 dicembre 1999, n.526, nella seduta del 17 marzo 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dell'autorizzazione già concessa con decreto 29 marzo 2007;

DECRETA:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl", con decreto del 29 marzo 2007, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n.510/06, è da intendersi riferita alla denominazione "Mela di Valtellina" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 28 gennaio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A04502

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 aprile 2009.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Civezzano, Folgaria, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rabbi e Trento (provincia di Trento) e di Badia, Brennero, Malles Venosta e Plaus (provincia di Bolzano) indette per il giorno 3 maggio 2009. (Deliberazione n. 56/09/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 aprile 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma del Trentino-Alto Adige n. 12/A del 2 marzo 2009 con il quale sono stati convocati per il giorno 3 maggio 2009 i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Civezzano, Folgaria, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rabbi e Trento (provincia di Trento) e

di Badia, Brennero, Malles Venosta e Plaus (provincia di Bolzano), con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 17 maggio successivo;

Vista la propria delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente e dell'assemblea della regione Sicilia, per le elezioni del consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e per le elezioni comunali e provinciale indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del consiglio e del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, indette per il giorno 25 maggio 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alle campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Civezzano, Folgaria, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rabbi e Trento (provincia di Trento) e di Badia, Brennero, Malles Venosta e Plaus (provincia di Bolzano), fissate per il 3 maggio 2009, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente e dell'assemblea della regione Sicilia, per le elezioni del consiglio e del presidente della giunta della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonché per le elezioni del consiglio e del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 11, commi 1 e 2, della delibera n. 34/08/CSP del 29 febbraio 2008 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 3 maggio 2009, salva una eventuale estensione sino al 17 maggio 2009 in relazione alle votazioni di ballottaggio.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: http://www.agcom.it/

Roma, 7 aprile 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

09A04520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreti del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

Elettroengineering S.r.l., via Europa, 4 - Caramagna Piemonte (Cuneo);

E.Q.M. S.r.l., via V. Calò, 63 - Grottaglie (Taranto);

Tecno C. Snc di Molteni, via A. De Gasperi, 73 - Rogeno (Lecco);

Elettroverifiche S.r.l., via Duca D'Aosta, 95 - Monfalcone (Gorizia).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 7 aprile 2009.

09A04590

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-094) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.